



SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE

IL RESPONSABILE

MARCELLO BONACCURSO

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	/	/	/
DEL	/	/	/

Alle Direzioni Generali

Al Gabinetto del Presidente della
Giunta regionale

All'Agencia di Informazione e
Comunicazione

All'Agencia Sanitaria e Sociale
regionale

Ai Servizi regionali

Alle Autorità di Bacino della
Regione Emilia-Romagna

e p.c. Al Servizio Organizzazione,
Bilancio e Attività contrattuale
dell'Assemblea Legislativa
regionale

Al Commissario Delegato Art. 1,
D.L. n. 47/2012

LL.SS.

OGGETTO: IL MECCANISMO FISCALE DELLO "SPLIT PAYMENT"

PREMESSA

Nella legge di Stabilità 2015, legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'art. 1, commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 è stato introdotto il nuovo art. 17-ter, al DPR n. 633/72, il quale prevede un innovativo metodo di versamento dell'IVA, c.d. "split payment". Esso stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, (inclusa la realizzazione di lavori), un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA.

Viale Aldo Moro 52
40127 Bologna

tel 051.527.5514 - 5407
fax 051.527.5921

Email: Gestionespesa@regione.emilia-romagna.it
PEC: gestionespesa@postacert.regione.emilia-romagna.it

	ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
a uso interno	DP		Classif.						Fasc.		

In base a questo meccanismo le pubbliche amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'Erario, con le modalità e nei termini indicati nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 3 febbraio 2015, l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro, in fattura, dal fornitore di beni e/o servizi (inclusi i lavori).

Ambito soggettivo - In merito, l'articolo 1 del citato decreto, chiarisce, in base a quanto stabilito dall'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, che il regime della scissione dei pagamenti si applica alle amministrazioni e agli enti pubblici tassativamente indicati, già destinatari delle norme in materia di IVA a esigibilità differita, di cui all'articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972, che "non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto".

In particolare, il nuovo dettato normativo prevede che tali soggetti siano tenuti "in ogni caso" a versare l'IVA agli stessi addebitata, direttamente all'Agenzia delle Entrate e non al fornitore, cedente o prestatore, entro i termini e con le modalità che l'apposito decreto ha stabilito e che sono illustrate in seguito. Lo «split payment», infatti, è un particolare meccanismo fiscale in base al quale al fornitore è accreditato il solo importo del corrispettivo pagato dalla P.A., al netto dell'IVA indicata in fattura. Quest'ultima è sottratta alla disponibilità del fornitore e accreditata in un apposito conto per essere acquisita direttamente dall'Erario.

L'art. 17-ter, tuttavia, non trova applicazione per le operazioni in cui l'Ente pubblico assume la qualifica di debitore d'imposta, pertanto, lo "split payment" non può essere applicato per gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi soggetti al reverse charge.

Inoltre, sono esclusi da tale meccanismo anche i lavoratori autonomi che prestano servizi assoggettati a ritenuta alla fonte "a titolo d'imposta sul reddito".

Lo "split payment" si applica alle operazioni per le quali l'IVA è esigibile dall'1.1.2015 anche nelle more del rilascio dell'autorizzazione UE.

La tabella sottoindicata schematizza il meccanismo dello Split Payment:

Il Fornitore	emette, nei confronti della Regione Emilia Romagna, una fattura che evidenzia, secondo l'ordinario meccanismo delle rivalsa, l'addebito dell'imposta
La Regione Emilia Romagna	
A) Paga al fornitore solo l'ammontare imponibile	B) Versa l'Iva indicata in fattura all'Erario tramite modello di versamento F24EP

SOGGETTI OBBLIGATI AD APPLICARE LO "SPLIT PAYMENT"

La platea dei soggetti coinvolti dallo Split Payment è indicata all'art. 17-ter del DPR n. 633/72 che, di fatto, è ricompresa nell'elenco dei soggetti nei confronti dei quali opera l'esigibilità differita dell'imposta, ai sensi dell'art. 6, comma 5, DPR n. 633/72.

La tabella seguente contiene l'elenco dei soggetti tenuti ad applicare il nuovo meccanismo fiscale, a condizione che non agiscano in qualità di debitori d'imposta ai sensi della disciplina IVA.

- Stato
- Organi dello Stato anche se aventi personalità giuridica
- Enti pubblici territoriali e rispettivi consorzi
- CCIAA
- Istituti universitari
- Aziende Sanitarie Locali ed enti ospedalieri
- Enti pubblici di ricovero e cura con prevalente carattere scientifico, di assistenza e beneficenza e di previdenza

L'ESIGIBILITÀ DIFFERITA

L'esigibilità differita, prevista, nell'art. 6, comma 5 del D.P.R. n. 633/1972, e finalizzata ad attenuare gli effetti negativi del ritardo dei pagamenti da parte degli enti pubblici indicati, si concretizzava solo nel momento in cui il fornitore riceveva il pagamento da parte degli stessi.

A tal proposito, l'art. 3 del decreto ministeriale, chiarisce che, nella vigenza del meccanismo della scissione dei pagamenti, **il regime dell'IVA a esigibilità differita non è più applicabile.**

Lo split payment, tuttavia, non si applica ai compensi per le prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito. Trattasi, come è stato chiarito, delle ritenute a titolo di acconto. Ciò significa che il professionista che emette una fattura nei confronti della Regione (avvocato, ingegnere o revisore dei conti, ad esempio) non sarà interessato dallo split payment, quindi, la relativa fattura dovrà essere pagata per intero (corrispettivo maggiorato dell'Iva addebitata).

Per tali prestazioni, pertanto, risulta ancora applicabile l'art. 6, comma 5, D.P.R. n. 633/1972, con imposta che dovrà essere versata all'Erario da parte del professionista, ma solo al momento in cui incasserà l'importo relativo alla fattura emessa.

Su questo aspetto è bene precisare che il differimento di esigibilità, quando è applicabile, costituisce il regime naturale di applicazione, salva la possibilità, da parte del prestatore, soggetto a ritenuta d'acconto, di indicare sulla fattura che l'operazione è ad esigibilità immediata.

COME E QUANDO SI APPLICA LO SPLIT PAYMENT

Lo Split Payment, in base all'art. 9 del decreto ministeriale, è applicabile a tutte le fatture emesse dal 1° gennaio 2015 per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifica successivamente alla stessa data.

In tal modo, **sono escluse dallo split payment tutte le fatture emesse nei confronti della Regione con data pari o antecedente al 31.12.2014**, la cui esigibilità di imposta non si sia ancora verificata.

Sulla fattura emessa, in relazione alle operazioni poste in essere con la Regione, per le quali trova applicazione il meccanismo dello split payment, occorre obbligatoriamente apporre l'annotazione "**scissione dei pagamenti**" (art. 2, comma 1, DM 23 gennaio 2015).

La fattura sarà emessa nel formato elettronico o cartaceo a seconda della normativa vigente.

La Regione Emilia Romagna provvederà a pagare l'imponibile al fornitore e a versare direttamente l'IVA all'erario, tramite F24EP, con apposito codice tributo.

L'articolo 4 del citato D.M., ai fini del versamento, ha disciplinato le modalità che gli enti indicati devono seguire. In particolare, gli enti possono scegliere, alternativamente, fra le seguenti:

- 1) versare in modo distinto l'iva dovuta per ciascuna fattura ricevuta con imposta esigibile,
- 2) versare l'iva complessiva, relativa alle fatture la cui imposta è divenuta esigibile in quel dato giorno,
- 3) versare cumulativamente entro il 16 di ciascun mese successivo l'iva relativa alle fatture con iva esigibile nel mese precedente.

La Regione Emilia Romagna adotta il metodo indicato al punto 3) che precede.

Il versamento deve essere effettuato, senza possibilità di compensazione orizzontale e utilizzando, come precisato sopra, il modello F24EP con un apposito codice tributo.

CONTENUTO DELLA FATTURA EMESSA DAL CEDENTE O PRESTATORE

Il fornitore di beni e/o servizi (inclusi i lavori) emette la fattura alla Regione, con tutti gli elementi prescritti dall'art. 21 del DPR n. 633/72, con l'addebito dell'importo dell'IVA, ma anche annotando "**Scissione dei pagamenti**", come già precisato, in base all'art. 17-ter, DPR n. 633/72 e al D.M. 23 febbraio 2015.

Di seguito, è riportato uno schema tipo di fattura.

Fornitore (Denominazione)		
Indirizzo, n°		
Cap Città		
P.I. XXXXXXXXXXXX		
Capitale Sociale...		
		Spett.le Regione Emilia Romagna Indirizzo, n° Cap Città CF 80062590379
Fattura n. 7 del 29 gennaio 2015		
Prestazione di servizi		
Imponibile		€ 30.000,00
IVA 22%		€ <u>6.600,00</u>
Totale fattura		€ 36.600,00
IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72		€ <u>6.600,00</u> -
Netto da pagare		€ 30.000,00 =====
Operazione con scissione del pagamento.		
La Regione versa:		
a) al Fornitore X l'importo di € 30.000,00;		
b) all'Agenzia delle Entrate l'importo dell'Iva pari a € 6.600,00 entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento		

Al fine di consentire ai fornitori/prestatori/esecutori, l'adeguamento dei sistemi contabili, si ritiene di poter accettare, in via eccezionale e transitoria, **fino al 28 febbraio 2015**, le fatture anche se non recano la dicitura obbligatoria "**Scissione dei pagamenti**".

OPERAZIONI SOGGETTE A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI IMPOSTA SUL REDDITO

Ai sensi del citato art. 17-ter del DPR n. 633/72, le operazioni escluse dall'applicazione dello Split Payment sono le seguenti:

- a) acquisti di beni o prestazioni di servizi soggetti a reverse charge in quanto l'ente pubblico, incluso nell'elenco di cui al citato art. 17-ter, assume la qualifica di debitore d'imposta;
- b) prestazioni di servizi da parte dei lavoratori autonomi assoggettati a ritenuta alla fonte "a titolo d'imposta sul reddito". In merito a tale espressione, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il legislatore ha inteso fare riferimento anche ai soggetti che subiscono la ritenuta alla fonte a titolo d'acconto. Di conseguenza, i lavoratori autonomi, che applicano in fattura la ritenuta d'acconto, non sono interessati allo split payment, quindi, a questi soggetti l'importo fatturato deve essere corrisposto per l'intero ammontare.

SPLIT PAYMENT E REGIMI SPECIALI IVA

Lo Split Payment si applica a condizione che l'Iva sia espressamente esposta in fattura con le modalità ordinarie, pertanto i Regimi Speciali IVA, quali, ad esempio quello delle agenzie di viaggio, sono esclusi dall'applicazione.

La normativa non prevede, in modo esplicito, l'esclusione dallo split payment per chi applica un regime speciale iva, tuttavia, si desume, indirettamente, dal testo del citato art. 17-ter che prevede l'obbligo, in capo all'Ente destinatario della fattura, di versare l'IVA allo stesso addebitata.

Ai regimi speciali, pertanto, lo split payment non trova applicazione in quanto non prevedono l'evidenza dell'imposta in fattura e ciò determina l'impossibilità per l'Ente pubblico di trattenere l'imposta dovuta.

Nel particolare caso delle **associazioni** che operano con regime forfettario Iva, in base alla Legge n. 398/91, e che, pertanto, espongono l'IVA in fattura, si precisa che le stesse, in assenza di specifiche disposizioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria, rientrano nel campo di applicazione dello Split payment.

Nel corso dell'incontro con la stampa specializzata del 22.01.2015, infatti, l'Amministrazione Finanziaria ha chiarito che il meccanismo dello Split Payment non trova applicazione in relazione alle sole operazioni assoggettate a regimi speciali che non prevedono l'evidenza dell'imposta in fattura.

ATTIVITA' COMMERCIALE

L'articolo 5 del decreto ministeriale prevede che le pubbliche amministrazioni, che rivestono la qualità di soggetto passivo e che hanno effettuato acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, debbano versare la relativa imposta facendo partecipare la medesima alla liquidazione periodica del mese in cui si verifica l'esigibilità della stessa, previo inserimento della fattura nel registro di cui agli articoli 23 o 24 del D.P.R. n. 633/1972 entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente.

VERIFICHE, CONTROLLI E ISPEZIONI

Nell'articolo 6 del decreto sono contenute alcune disposizioni in materia di monitoraggio dei versamenti e di controlli.

In particolare, è precisato che i versamenti sono monitorati dall'Agenzia delle Entrate, la quale, previa intesa con la Ragioneria generale dello Stato, acquisisce ed elabora le informazioni dei versamenti effettuati nonché le informazioni contenute nelle fatture elettroniche trasmesse ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 27 dicembre 2007, n. 244.

Inoltre, in caso di verifiche, controlli o ispezioni, le pubbliche amministrazioni devono mettere a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, eventualmente in formato elettronico, la documentazione utile per verificare la corrispondenza tra l'importo dell'IVA dovuta e di quella versata per ciascun mese di riferimento.

Da ultimo, anche gli organi interni di revisione e di controllo devono vigilare, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, sulla corretta esecuzione dei versamenti dell'imposta da parte delle pubbliche amministrazioni.

CESSIONE DEL CREDITO

Le cessioni di credito relative a fatture con data di emissione pari o successiva al 1° gennaio 2015, effettuate da parte dei fornitori di beni e/o servizi (inclusi i lavori), creditori nei confronti di enti pubblici, tassativamente indicati nell'art. 17-ter del DPR n. 633/72, soggiacciono alle regole dello split payment.

L'ente pubblico, pertanto, nella veste di debitore ceduto, a cui è notificata la cessione del credito, dovendo applicare lo split payment, corrisponderà al nuovo titolare del credito il solo valore dell'imponibile, mentre verserà direttamente l'IVA all'Erario.

Resta inteso che il credito, eventualmente ceduto dai prestatori, le cui fatture non sono soggette allo Split payment, in quanto hanno la ritenuta d'acconto esposta, è costituito dal totale della fattura.

LA VERIFICA PREVENTIVA (art. 48-bis del DPR n. 602/1973)

La verifica preventiva telematica, prevista dall'articolo 48-bis del DPR n. 602/1973, da effettuarsi prima di pagare il fornitore, deve essere fatta sul credito effettivamente vantato dal fornitore stesso e, quindi, sull'ammontare che legittimamente gli verrà corrisposto.

A tal proposito si deve ritenere che il limite di 10mila euro, al fine della verifica o meno presso l'agente della riscossione, deve essere considerato in riferimento al solo ammontare dell'imponibile della fattura che costituisce il pagamento da disporre. Si precisa, infatti, che **l'ammontare corrispondente al versamento dell'Iva all'Erario, in base all'articolo 17-ter del Dpr n. 633/1972, non possa essere mai sottoposto a verifica preventiva telematica.**

INTERVENTO SOSTITUTIVO

Gli articoli 4 e 6 del DPR n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»", prevedono che prima di effettuare pagamenti a favore dei propri fornitori, le PA provvedano a richiedere il Durc e, in presenza di irregolarità, attivino l'intervento sostitutivo che consiste nel pagare l'importo dovuto direttamente all'istituto previdenziale e/o assicurativo creditore.

L'intervento sostitutivo si deve attivare solo sulla parte di credito effettivamente vantato dal fornitore, pertanto, il procedimento, **sulle fatture soggette al regime dello split payment**, deve essere avviato in riferimento al solo ammontare dell'importo dell'imponibile della fattura, quindi senza considerare l'importo dell'Iva.

In considerazione di quanto esposto, è fatto **obbligo alle Strutture regionali** interessate, **di precisare nella lettera di trasmissione**, indirizzata al Servizio Gestione della Spesa Regionale, titolato a provvedere al versamento telematico degli importi indicati, agli enti previdenziali, assistenziali e alle Casse Edili, **che le somme oggetto di intervento sostitutivo sono costituite**

dal solo ammontare imponibile in quanto la quota IVA è oggetto di separato versamento da parte dell'ente Regione Emilia Romagna o, dell'ente "Commissario Delegato art. 1 DL 74/2012", con apposito codice tributo.

Restano salve tutte le disposizioni indicate nella Circolare PG/2014/377035 del 15/10/2014 "Istruzioni operative per gli interventi sostitutivi Inps, Inail e Casse Edili - Regione Emilia Romagna e Commissario Delegato DL N. 74/2012".

PIGNORAMENTI - CREDITORE E DEBITORE

Le sentenze per pignoramento dei crediti presso terzi dovranno allinearsi, in presenza di un ente pubblico, soggetto allo split payment, terzo pignorato, alla nuova norma e stabilire il pignoramento delle somme solo nel limite del debito esigibile, cioè al netto dell'Iva.

NOTE DI CREDITO E TRATTENUTA A GARANZIA DELLO 0,50%

Per quanto attiene alla gestione delle note di accredito, nell'attesa di una pronuncia ufficiale da parte dell'Amministrazione Finanziaria, le stesse non rientrano nello split payment in quanto gli enti tassativamente indicati all'art. 17-ter del DPR n. 633/72 devono versare l'imposta divenuta esigibile, senza possibilità di compensazione, come stabilito dal decreto ministeriale del 23 gennaio 2015, pubblicato nella G.U. n. 27 del 3 febbraio 2015.

Di conseguenza, nel caso particolare della **trattenuta a garanzia dello 0,50%** (art. 4 DPR n. 207 del 5/10/2010), la stessa deve essere esposta in fattura seguendo esclusivamente le modalità indicate nella Circolare prot. NP/2011/6914 del 10/06/2011.

In virtù del fatto che la Regione è obbligata a versare l'importo dell'Iva evidenziata in fattura, senza possibilità di compensazione, NON è materialmente più possibile accettare le fatture che recano un importo Imponibile e/o Iva diverso da quello effettivamente da corrispondere.

In termini operativi, il calcolo prevede che al corrispettivo da riconoscere (importo netto progressivo delle prestazioni) sia operata una ritenuta pari allo 0,50% e, sull'importo così ottenuto, sia applicata l'IVA di legge, nei termini previsti, che deve essere versata dalla Regione all'Erario.

In pratica, pertanto, le fatture emesse dal 1° gennaio 2015, che non esportano il calcolo nel modo sopra indicato, dovranno essere **RESPINTE** per l'impossibilità materiale, con le norme operative attualmente vigenti, di gestirle in termini contabili, nonché per gli aspetti informatici

connessi alla Piattaforma elettronica prevista dal D.L. n. 66/2014 convertito dalla legge n. 89/2004.

Si rammenta, pertanto, che **NON** saranno più accettate:

a) note di variazione relative a fatture emesse dal 1° gennaio 2015 riguardanti la trattenuta dello 0,50%;

b) fatture emesse dal 1° gennaio 2015 che non espongono, nelle modalità indicate, la relativa trattenuta.

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI IMPEGNO

Nei provvedimenti amministrativi che dispongono l'assunzione di un impegno contabile, in linea con le norme dettate dal D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., che approvano gli schemi di contratto di acquisizione di beni e/o servizi, inclusi i lavori, occorrerà indicare, nelle fattispecie di contratto nelle quali trovano applicazione le disposizioni dello Split payment, nelle premesse e nel punto del dispositivo che definisce le modalità di liquidazione, che la stessa verrà effettuata ai sensi dell'art. 1, commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che ha introdotto l'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Premesse:

Visti:

...

...

- l'art. 1, commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che ha introdotto l'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il quale prevede, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi (inclusi i lavori), un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA;

Dispositivo:

- di dare atto che si procederà alla liquidazione della spesa prevista, a favore di _____, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m. e di quanto previsto dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m., nel rispetto della vigente normativa contabile, della delibera della Giunta regionale n. 2416/2008 e s.m., del d.lgs. 9 ottobre 2012 n. 231 e s.m. e dell'art. 1, commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che ha

introdotto l'art. 17-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con propri atti formali, secondo le fasi stabilite nell'allegato contratto, in seguito a presentazione di regolari fatture etc...

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI LIQUIDAZIONE

Nei provvedimenti amministrativi che dispongono la liquidazione della spesa occorrerà, nelle premesse, inserire le seguenti frasi:

- Vista la fattura n. _____ del _____, protocollo n. FT/_____/_____ del _____, emessa da _____ di complessivi Euro _____ (di cui Euro _____ per imponibile ed Euro _____ per IVA);
- Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'art.1, commi 629 lett. b) e c), 630, 632 e 633, ha introdotto l'art. 17-ter nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il quale prevede, dal 1 gennaio 2015 un particolare meccanismo di assolvimento dell'IVA, detto "split payment", attraverso il quale la Regione Emilia – Romagna è tenuta a versare l'IVA direttamente all'Erario e non al fornitore;
- Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato sulla G.U. n. del ;

nel dispositivo occorrerà specificare/ inserire quanto segue :

A) di liquidare, per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, la somma di Euro _____ (di cui Euro _____ per imponibile ed Euro _____ per IVA) a favore della ditta _____, a saldo della fattura n. _____ del _____, protocollo n. FT/_____/_____ del _____, di complessivi Euro _____;

B) di dare atto che:

- per consentire l'attivazione della procedura dello " split payment" prevista dalla l. n.190/2014, art. 1, commi 629 lett. b) e c), 630, 632 e 633, l'importo dell'IVA dovuta, pari ad Euro _____, verrà introitato sul capitolo del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 corrispondente al capitolo 7040 " Somme introitate per conto terzi" afferente all'U.P.B.6.20.14000, del bilancio per l'esercizio finanziario 2014; (Nota 1)
- il Servizio Gestione della Spesa Regionale provvederà, sulla base delle indicazioni che sono state fornite dal Decreto Ministeriale del 23 gennaio 2015 ad effettuare il versamento dell'importo di Euro _____ direttamente all'Erario, imputando la spesa sul capitolo del bilancio per l'esercizio 2015 che sarà dotato della

necessaria disponibilità, corrispondente al capitolo 91120 "Erogazione di somme introitate per conto di terzi" afferente all'U.P.B. 3.1.1.7.31500 del bilancio per l'esercizio finanziario 2014; (Nota 1)

Nota 1) da impiegare fino alla durata dell'esercizio provvisorio LR n. 25/2014 (aprile 2015). Ad avvenuta approvazione della L.R. di bilancio saranno fornite indicazioni con riferimento ai capitoli di spesa istituiti.

C) di precisare altresì che, in ragione delle prescrizioni dettate dal d.lgs. n.118/2011, ad entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 2015, le indicazioni di natura contabile inserite nel presente provvedimento saranno riviste al fine di consentire l'eventuale adeguamento delle scritture contabili eseguite;

La registrazione dei documenti di spesa, le liquidazioni e le richieste di emissione mandato nel sistema di contabilità SAP per il momento rimangono invariate.
Sarà cura del Servizio Gestione della Spesa Regionale provvedere ad effettuare le opportune modifiche prima dell'emissione del mandato di pagamento.

PAGAMENTI EFFETTUATI DAI FUNZIONARI DELEGATI REGIONALI (L.R. 40/01, ARTT. 57 E SS. R.R. 50/78).

I pagamenti per corrispettivi relativi a beni, servizi e lavori, fatturati a partire dal 01/01/2015, effettuati con la procedura del Funzionario delegato Regionale, in quanto comunque riconducibili alla Regione Emilia-Romagna, devono anch'essi "splittare" l'IVA indicata in fattura. La stessa sarà versata all'Erario, a cura del Servizio Gestione della Spesa Regionale, con le medesime modalità sopra indicate.

SPESE CON PROCEDURA DI GESTIONE TRAMITE CASSA ECONOMALE

I pagamenti relativi ad acquisizione di beni e servizi fatturati a partire dal 01/01/2015, effettuati con la procedura di gestione tramite Cassa Economale devono anch'essi "splittare" l'IVA indicata in fattura. La stessa sarà versata all'Erario, a cura del Servizio Gestione della Spesa Regionale, con le medesime modalità sopra indicate.

La registrazione dei documenti di spesa nel sistema di contabilità SAP per il momento rimangono invariate. Sarà cura della Cassa economale provvedere ad effettuare le opportune modifiche prima del pagamento

SANZIONI IN CAPO ALLA REGIONE IN CASO DI OMESSO O RITARDATO VERSAMENTO

Il comma 633 della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) prevede, in caso di omissso o ritardato versamento dell'imposta, l'applicazione della sanzione del 30%, ex art. 13, D.Lgs. n. 471/97.

RIMBORSO DEL CREDITO IVA AI SOGGETTI AI QUALI SI APPLICA LO SPLITTAMENTO DELL'IVA

Ai cedenti o prestatori, cui si applica lo split payment, è riconosciuto il rimborso del credito IVA "in via prioritaria", limitatamente al credito rimborsabile relativo a tali operazioni, come stabilito dall'art. 8 del citato decreto ministeriale.

DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

L'art. 1, comma 632, della legge di Stabilità 2015, n. 190/2014, e l'articolo 9 del decreto ministeriale dispongono che lo Split Payment si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifica successivamente alla stessa data.

Sarà cura della scrivente fornire ulteriori informazioni a seguito di altri provvedimenti normativi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Marcello Bonaccorso)